



COMITATO REGIONALE C.S.I. LOMBARDIA APS

Via G. Mazzini 54 – 20864 Agrate Brianza (MB) – C.F. 92000950193

Struttura periferica del Centro Sportivo Italiano - Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI

Associazione di Promozione Sociale - RUNTS Lombardia - Rete Associativa C.S.I. APS

Tel. 039.6057191 Fax 030.5109173 E-mail: csi.lombardia@csi.lombardia.it - csi.lombardia@pcert.it
www.csi.lombardia.it

COMMISSIONE REGIONALE GIUDICANTE C.S.I. LOMBARDIA APS

Delibera n. 008/2024

Il Collegio composto dai Sigg.ri
Giuseppe Olia – Presidente;
Renato Bodini – Consigliere;
Chiara Rovelli – Consigliere;

PREMESSO CHE

- in data 22 marzo 2024, ASD GSO Stella Azzurra Arosio impugnava il provvedimento del GS del Comitato Provinciale di Como pubblicato sul Comunicato n. 26 del 21.03.2024 con cui veniva comminata la squalifica per tre giornate di gara nei confronti del calciatore Uselli Denis;
- Nel proprio gravame, la società sosteneva che il giocatore avesse proferito l'espressione "*che schifo*" con riferimento ad alcune decisioni arbitrali ma che la frase non fosse in alcun modo rivolta all'arbitro come individuo. Chiedeva dunque la riduzione della squalifica comminata.

Tanto premesso, osservato che l'impugnazione è stata proposta nei termini di Regolamento, questa Commissione Regionale Giudicante

OSSERVA

Deve essere premesso che il referto di gara e le integrazioni allo stesso costituiscono, ai sensi dell'art. 77 del Regolamento di Giustizia, fonte privilegiata di prova che non può essere superata dalle mere asserzioni di parte che peraltro, nella fattispecie, non sono neppure suffragate da ulteriori elementi di prova a sostegno della tesi dell'appellante.

Ne consegue che l'analisi del Collegio può vertere esclusivamente sulla proporzionalità della sanzione rispetto ai fatti descritti nel referto di gara ed alla integrazione, comunque richiesta al Direttore di gara nonostante la chiarezza del referto, sulle circostanze del caso concreto.

Così emerge dagli atti che a seguito di una decisione arbitrale contestata, il calciatore avrebbe proferito un'espressione parzialmente coincidente con quella descritta dalla società in sede di appello ma inequivocabilmente rivolta al Direttore di gara.

La condotta di cui sopra, sebbene senza dubbio alcuno censurabile, anche in ragione dell'immediato abbandono del campo senza ulteriori proteste e/o strascichi da parte del calciatore espulso, non appare meritevole di una sanzione di sì ampia portata.

L'appello risulta pertanto fondato e la sanzione viene rideterminata come da dispositivo.

PQM

La Commissione Regionale Giudicante, definitivamente pronunciando,

- Accoglie l'appello e riduce la sanzione inflitta nei confronti del calciatore Uselli Denis a 2 giornate di gara;
- dispone la restituzione della tassa di Appello alla Commissione Giudicante Regionale.

Così è deciso il 27.03.2024

LA COMMISSIONE GIUDICANTE REGIONALE

Giuseppe Olia (Presidente)
Renato Bodini (Consigliere)
Chiara Rovelli (Consigliere)